



**Sentenza n. 56/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

composta dai Magistrati

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Dott. Antonio Ciaramella | Presidente       |
| Dott. Massimo Balestieri | Consigliere      |
| Dott. Francesco Maffei   | Consigliere rel. |

ha pronunciato il seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **80051**  
del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura  
Regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei  
confronti di:

-     **X**                     **X**     (-----) nato il -  
-----, ivi residente in -----  
-----, -----;  
  
-     **X X**                 (-----) nato il -----  
, residente in -----, alla via -----  
-----, rappresentato e difeso dall'Avv.  
Roberta Pagliarella, giusta procura in calce  
all'atto di costituzione, presso il cui studio  
elegge domicilio in Roma, alla via dei Gracchi n.

209(robertapagliarella@ordineavvocatiroma.org);

VISTI l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti di causa;

VISTA la richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., dal convenuto X X , in data 27.10.2023 e reiterata nella comparsa di costituzione in giudizio, depositata in data 07.11.2023;

VISTO il parere favorevole all'accettazione della richiesta di rito abbreviato rilasciato dalla Procura regionale in data 30.10.2023;

VISTO il decreto di accoglimento del Collegio n. --- --- pubblicato mediante deposito in Segreteria del 20.03.2024;

UDITI nella camera di consiglio del 9 luglio 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Cons. Francesco Maffei, il V. P. G. Oriella Martorana, l'Avv. Roberta Pagliarella per il convenuto X X .

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1.** Con atto di citazione depositato in data 14.06.2023, la Procura regionale presso questa Sezione ha esercitato azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei convenuti in epigrafe generalizzati, per sentirli condannare al

pagamento, a favore di ANAS S.p.A., della somma di € 546.212,40, a titolo di danno patrimoniale diretto, ponendo l'intero importo al carico di X X e, in regime di responsabilità parziaria, ponendo il minore importo di 27.310,62 euro , a carico di X X ; nonché del danno indiretto da disservizio determinato in € 54.621,24, a carico di X , e € 27.310,62 a carico di X , oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

**2.** La vicenda origina da una segnalazione della Direzione Tutela Aziendale di ANAS S.p.A., acquisita dalla Procura regionale in data 08.06.2018, alla quale seguiva una delega istruttoria alla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Anticorruzione - Sezione di Roma.

I fatti segnalati concernono le modalità di affidamento, dettagliatamente descritte nell'atto di citazione, che hanno permesso di liquidare alla ----. , negli anni 2016 - 2018, trentadue fatture per la fornitura di beni e servizi, di fatto mai prestati, per un importo complessivo pari ad € 546.212,40, e che hanno visto coinvolti i due convenuti, all'epoca dei fatti funzionari in servizio presso l'Ufficio -----, della

Direzione Generale di ANAS S.p.A.: il X preposto alla Direzione dell'Ufficio, e il X come suo collaboratore di fiducia.

Infatti, attraverso l'accesso abusivo al sistema applicativo in uso presso l'Ufficio, si è proceduto alla creazione di fittizi ordini di acquisto, all'indebita creazione o all'indebito utilizzo di codici identificativi di gara presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, al rilascio di false attestazioni della regolare esecuzione di contratti mai posti in essere, nonché al rilascio dell'autorizzazione ai competenti uffici per procedere alla liquidazione di fatture false.

**3.** Per i medesimi fatti è stato aperto un procedimento penale conclusosi con una sentenza ex art. 444 c.p.p. che ha condannato il X e il rappresentante legale della -----., a due anni e otto mesi di reclusione per una pluralità di reati (truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico e reati di falso); sentenza divenuta irrevocabile il 25.07.2021.

Gli odierni convenuti sono stati destinatari anche di un provvedimento di licenziamento per giusta causa.

**4.** Nell'atto di citazione è stato evidenziato il ruolo determinante svolto dal X nell'attività

fraudolenta, causativa del danno patrimoniale diretto contestato in questa sede.

**5.** Con riferimento alle poste di danno contestate, il danno diretto, pari a € 546.212,40, e corrispondente all'importo complessivamente liquidato a favore della ----- per servizi e forniture mai eseguite, è stato imputato al X , a titolo di dolo, nella sua interezza; mentre nei confronti del X , il suddetto danno diretto è stato imputato a titolo di responsabilità parziaria per colpa gravissima, nell'importo corrispondente alla percentuale del 5% dell'intero danno, pari quindi a € 27.319,62, per non aver opportunamente e doverosamente vigilato sull'operato del X e per non aver diligentemente custodito le proprie credenziali per accedere agli applicativi; condotte che avrebbero consentito la realizzazione delle fattispecie di danno erariale contestate.

**6.** Per quanto concerne il danno da disservizio, per la sua quantificazione, la Procura regionale ha fatto riferimento al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. tenendo conto dell'apporto causale recato da ciascuno dei convenuti ai fatti di danno contestati: pertanto, questa posta di danno è stata

determinata, per il X , nella misura pari al 10% dell'importo del danno diretto contestato, cioè in € 54.621,24, e nella misura del 5% per il X , corrispondente a € 27.310,62

7. In data 27.10.2023, il convenuto X ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., per l'acquisizione di parere concorde in ordine al rito abbreviato proponendo la corresponsione della cifra di € 16.386,38, corrispondente al 30% dell'ammontare complessivo del danno richiesto, sia a titolo di danno diretto che a titolo di danno indiretto.

8. Nell'istanza viene altresì precisato che, in sede penale, il X è risultato estraneo all'attività delittuosa in danno di ANAS S.p.A. e che non vi è stato alcun doloso arricchimento in suo favore.

A questo riguardo, vengono richiamati gli esiti degli accertamenti bancari eseguiti dalla Guardia di Finanza sui conti correnti intestati al X e a sua moglie dove sono stati rilevati solo accrediti ed emolumenti ANAS e uscite per far fronte alle spese correnti.

9. Nell'istanza viene altresì evidenziato che lo stesso X sarebbe stato vittima degli artifici e dei raggiri posti in essere dal X e che la

conoscenza della sua password da parte del X (che lo stesso X ha ammesso di avergli comunicato) sarebbe stata ininfluyente ai fini della truffa realizzata da quest'ultimo, rilevando, tra l'altro, il concorso dell'Amministrazione nella produzione del danno per l'assenza di adeguate procedure interne di controllo.

**10.** In data 30.10.2023, è stato acquisito, da parte del Rappresentante della Procura regionale, il parere favorevole alla suddetta proposta di rito abbreviato.

**11.** Con decreto -----, pubblicato mediante deposito in segreteria il 20.03.2024, è stata ritenuta ammissibile e accolta l'istanza di applicazione del rito abbreviato formulata dalla parte convenuta. Il Collegio, per l'effetto, ha determinato nell'importo di € 16.386,38 la somma dovuta dal X per la definizione del giudizio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto alla parte convenuta, con onere di deposito, entro il successivo termine di dieci giorni, della ricevuta dell'avvenuto versamento a favore dell'Amministrazione danneggiata.

È stata, quindi, fissata l'udienza del 9 luglio 2024 per la verifica dell'intervenuto tempestivo pagamento ed eventuale discussione del merito.

12. Con note depositate in data 16.04.2024, il convenuto ha prodotto copia della disposizione di pagamento in favore dell'ANAS asseverando l'avvenuto adempimento delle disposizioni di cui al decreto --- ----.

13. All'odierna udienza camerale la Procura ha concordato sull'intervenuto esatto adempimento delle formalità previste per la definizione della posizione del convenuto ai sensi del rito speciale, insistendo per la condanna al pagamento delle spese di giudizio. La difesa del convenuto ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato richiamando i propri scritti e le conclusioni ivi rassegnate. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. L'art.130, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il D.lgs n. 174/2016, prevede che *"In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella*

*comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione".*

*I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che "Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata".*

*Il comma 8 statuisce, infine, che "il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese".*

*Il comma 9 definisce espressamente "non impugnabile" la sentenza pronunciata in primo grado.*

**2.** Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente

seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n. -----, come comprovato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio.

3. Sussistono, pertanto, i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. 2.

4. Per il regolamento delle spese, va rilevato che la statuizione sulle stesse, nel rito abbreviato, deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice, che tiene conto di molteplici elementi quali: lo stato del giudizio in cui viene proposta l'istanza, la congruità della somma, il comportamento processuale del convenuto, anche in seguito alla determinazione della somma da versare, quali l'immediato versamento della stessa ed infine la virtuale soccombenza, posto che il rito abbreviato è concepito dal legislatore a fini deflattivi. Tale ultimo profilo evidenzia lo scopo di pervenire ad una celere definizione delle controversie e di garantire l'incameramento di somme certe ed effettive in favore dell'erario, ma non esita in una pronuncia di rito, bensì di merito, che presuppone una valutazione del giudice sulla fondatezza delle ragioni dell'organo requirente e la responsabilità per gli illeciti

ascritti al convenuto che, nel caso in esame, emerge dagli elementi probatori in atti con sufficiente evidenza. Quanto considerato, induce il Collegio a disporre la condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla sentenza.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c., nei confronti del convenuto X X e, per l'effetto, dichiara che nulla è più dovuto dallo stesso in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla sentenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della

dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 luglio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Francesco Maffei)

(Antonio Ciaramella)

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il **29 gennaio 2025**

Il Dirigente

**Sebastiano Alvisè Rota**

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO  
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **218/47 (duecentodiciotto/47)**.

Il Dirigente  
Sebastiano Alvisè Rota  
f.to digitalmente